



Palermo, 28 aprile 2022

Al Dirigenti Scolastici Ai Docenti di religione cattolica di ruolo

> p.c. All'USR Sicilia p.c. Agli UST Sicilia

OGGETTO: docenti di religione di ruolo - valutazione del servizio prestato e dei titoli nelle graduatorie regionali su base diocesana.

L'<u>OM 46/2022</u> relativa alla Mobilità dei docenti di religione cattolica all'art. 10 ai commi 3 e 4 indica le modalità riguardante la graduatoria regionale su base diocesana dei docenti di religione cattolica ex legge 186/2003 e ne individua nella stessa ordinanza ministeriale i criteri per la sua compilazione e la determinazione del punteggio. Ci vengono segnalate, a tal proposito, delle difformità relativamente la valutazione del servizio prestato in modo specifico nella scuola dell'infanzia e primaria.

Premesso che i docenti di religione nei ruoli hanno iniziato il loro servizio non più tardi del 01 settembre 1999 così come previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 186/2003 e che tale servizio deve esser stato prestato in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti dal DPR 751 del 1985, la normativa di riferimento per una corretta valutazione del servizio prestato è da identificare nella seguente, in modo specifico per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

A far data dal 01 settembre 1990 i titoli di servizio sono valutabili se in possesso del prescritto titolo di studio previsto dal DPR 751/1985 e nello specifico: per la scuola dell'Infanzia, diploma di grado preparatorio rilasciato dalla Scuola Magistrale di durata triennale; per la scuola Infanzia e primaria, diploma di Maturità Magistrale rilasciato dagli Istituti Magistrali di durata quadriennale o quinquennale; per la scuola infanzia e primaria Diploma di Scienze religiose oppure Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose e titoli superiori quali il Baccalaureato e la licenza in teologia (cfr DPR 751/1985 punto 4) fatto salvo quanto previsto 4.6.2 del suddetto DPR per il periodo antecedente all'1 settembre 1990.

La stessa O.M. 46/2022 all'art. 4 comma 5 richiama quanto previsto dal DPR 751/1985 "Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento". Tale norma trova inoltre consolidamento e fondamento nell'art. 485, comma 6, del D.lgs. 297/94 che prevede che il servizio è riconosciuto purché prestato senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto.

Inoltre relativamente la valutazione del titolo di accesso il DPR 751/1985 sempre al punto 4.4 stabilisce che sono considerati pienamente validi i diplomi di scuola magistrale per la scuola dell'Infanzia di durata triennale, mentre per la scuola primaria e dell'infanzia il diploma di maturità magistrale di durata quadriennale o quinquennale; si richiama inoltre l'attenzione all'art. 4 comma 6 dell'O.M. 46/2022 relativamente la scelta del titolo di accesso.

Al fine di prevenire spiacevoli contenziosi invitiamo codesta Amministrazione a voler prestare attenzione alla corretta valutazione del servizio prestato a partire dal 01 settembre 1990 e che i docenti di religione, nello specifico della scuola dell'infanzia e primaria, fossero stati a suo tempo in possesso dei titoli previsti dall'intesa DPR 751/1985 punto 4.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE
UIL SCUOLA SICILIA
Claudio PARASPORO

LA RESPONABILE REGIONALE DIPARTIMENTO
UIL SCUOLA IRC
Patrizia MARTINICO